



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) ROSAPEPE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, sottoscritto in data 22.05.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21.05.2019 il cliente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso di euro 2.432,04 (inclusa la commissione di estinzione anticipata), nonché le spese di assistenza difensiva ed interessi.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo che:

- le "commissioni di attivazione", in quanto relative all'attivazione del prestito, si riferiscono ad attività tipicamente up front, come chiarito da diverse decisioni dei Collegi ABF;
- con riguardo alle "commissioni di gestione", in sede di conteggio estintivo è stata già detratta la somma di euro 51,47, calcolata in applicazione del criterio del tasso di interesse effettivo e del costo ammortizzato di cui allo IAS 39 dei principi contabili internazionali, criterio anche contrattualmente specificato. Fermo restando quanto esposto, l'intermediario rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di euro 15,77 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- la non rimborsabilità delle "commissioni di intermediazione", data la natura up front delle attività remunerate attraverso di esse (prodromiche alla stipula del contratto di



finanziamento), trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e poi versate al mediatore sulla base dell'incarico a questi conferito dal cliente, che riporta chiaramente tutte le condizioni delle attività da svolgere da parte della società di mediazione e una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento;

- la non accoglibilità della richiesta di restituzione delle spese di istruttoria in quanto tale attività ha natura up front, consistendo nella pre-analisi mediante la quale l'intermediario accerta i requisiti minimi del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;

- quanto alla richiesta di restituzione dei diritti di estinzione (pari ad euro 166,20), il contratto in questione, debitamente sottoscritto dalla controparte, prevede espressamente che in caso di estinzione anticipata il cedente: "... dovrà immediatamente versare...il compenso convenuto nel limite di legge dell'1 per cento del capitale residuo.", in piena conformità di quanto disposto dall'art. 125-sexies, comma 2 (così come modificato dall'art. 1, d. lgs 13 agosto 2010, n.141). Nel caso di specie l'importo dell'indennizzo della commissione di estinzione è stato calcolato nel rispetto delle condizioni sopra riportate, avendo l'Intermediario applicato il valore dell'1% sul capitale residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto (della durata originaria di 120 rate) era superiore ad un anno, avendo il cliente estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 46, come specificato nel conteggio di anticipata estinzione. Inoltre non sono applicabili le ipotesi di esclusione dell'indennizzo per estinzione anticipata contemplate dall'art. 125-sexies, comma 3 e la giustificazione di tale imputazione è il recupero dei costi ed oneri sostenuti per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata;

- la non accoglibilità della richiesta di restituzione delle spese di assistenza difensiva data la non complessità e la serialità delle controversie sulla materia trattata.

In data 24 marzo u.s, inoltre, l'intermediario ha integrato le controdeduzioni inviate in precedenza allegando la documentazione attestante il versamento dei compensi pagati direttamente al mediatore creditizio, affinché se ne tenga conto "in linea con quanto statuito dal Collegio di Roma nelle decisioni n. 2052 e 2055 del febbraio u.s." che "escludono la ripetibilità delle somme pagate a titolo di intermediazione in presenza di un oggettivo riscontro probatorio sul pagamento effettuato".

Pertanto, a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore creditizio intervenuto, ha allegato:

- la fattura da quest'ultimo emessa (n. 681 del 30/09/2015), unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono;

- la contabile del bonifico disposto da parte resistente in data 6/10/2015 a fronte della citata fattura.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".



E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: spese istruttoria 181,85; commissioni attivazione 429,41; commissioni intermediazione 858,83. Quanto a quest’ultima voce di costo, in particolare, sulla scorta degli uniformi criteri da ultimo condivisi tra i Collegi. In argomento, peraltro, va precisato che l’incarico di intermediazione risulta conferito lo stesso giorno della data di stipula del finanziamento: ciò che impone il rigetto della eccezione dell’intermediario. Nulla per le commissioni di gestione, essendo stato applicato il criterio contrattualmente previsto e restituito quanto dovuto in adempimento di questo.

Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 1.470,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non merita invece di essere accolta la istanza di rimborso della commissione di estinzione. L’intermediario dichiara che tale indennizzo è connesso al recupero dei costi derivanti dall’estinzione anticipata del finanziamento e, in particolare, al recupero di costi e oneri sostenuti da esso intermediario per la gestione amministrativa dell’estinzione anticipata. Al riguardo, si osserva che l’addebito rientra nel limite dell’1% del capitale residuo da rimborsare, secondo quanto previsto dall’art. 3 delle condizioni generali di contratto e in ottemperanza all’art. 125-sexies del TUB. Conseguentemente, essendo motivate le attività conseguentemente remunerate e contenuto l’ammontare nei limiti di legge, la relativa istanza non può essere accolta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.470,09, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO